L’art. 12 della Legge sull’Ordinamento Professionale Forense impone all’avvocato, come alle associazioni o alle società tra professionisti, l’obbligo di munirsi di una “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti”. Il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense ([G.U. n. 238 dell'11 novembre 2016](http://www.altalex.com/documents/gazzetta-ufficiale/2016/10/04/gazzetta-ufficiale-ottobre-2016)).

Il decreto entra in vigore l'11 ottobre 2017.

Ciò ha indotto il Consiglio, anche considerando che la legge professionale prevede espressamente la facoltà per gli Ordini territoriali di agevolare gli iscritti all’albo mediante la stipula di convenzioni con imprese di assicurazioni, a costituire all’interno del sito una sezione autonoma, attraverso la quale segnalare agli iscritti eventuali offerte pervenute al Consiglio da parte di società assicuratrici rispettose di determinati standard qualitativi, senza che ciò ovviamente comporti l’assunzione da parte del Consiglio di qualsivoglia garanzia rispetto ai contratti eventualmente stipulati.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia ha ritenuto di poter richiedere ad AON spa la ricerca di un prodotto assicurativo che soddisfi tutte le condizioni richieste dal Regolamento Ministeriale 11.11.2016.

Naturalmente il Consiglio segnalerà, con la pubblicazione sul sito, anche prodotti provenienti da soggetti diversi, purché gli stessi rispondano ai criteri di qualità garantiti da AON spa, di seguito esemplificativamente indicati:

**Assicurazione per la responsabilità civile professionale**

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.

Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Non rientrano tra i terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.

Ai fini assicurativi l'«attività professionale» comprende i seguenti ambiti:

* attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali), e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni);
* la consulenza o assistenza stragiudiziali;
* la redazione di pareri o contratti;
* l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Le parti possono peraltro pattuire un'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:

* la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
* la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l'efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:

* deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l'obbligatoria retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
* la polizza deve escludere il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

**Massimali**

Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l'assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

**Assicurazione contro gli infortuni**

L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono:

* capitale caso morte: euro 100.000,00;
* capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
* diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.

Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.

\*\*\*

[COLLEGAMENTO AON](https://www.avvocati.oneaffinity.aon.it/login?codiceProdotto=PS12RCPROFESSIONALEE&codConvenzione=AVVOCATI_CNF)

[COLLEGAMENTO CNF](http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria)

Per la richiesta di preventivi, la sottoscrizione della polizza e la visione della documentazione contrattuale, è possibile collegarsi al sito dedicato di AON e del C.N.F. ai link sopra indicati.

Per richiedere il preventivo: è sufficiente registrarsi inserendo nome, cognome, scegliendo uno username ed indicando un proprio indirizzo email.

Effettuata la registrazione entrare con user e password e seguire le istruzioni.

Per un contatto diretto:

[marcella.bani@aon.it](mailto:marcella.bani@aon.it) - tel. 030.3847014

[avvocaticnf@aon.it](mailto:avvocaticnf@aon.it)

(aggiornato al 6 marzo 2018)